

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 367/A del 26 aprile 2016;
- atteso che dall'istruttoria inerente la società A.C. PISA 1909 S.S. S.r.l., effettuata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, sono emersi i seguenti rilievi:
 - la polizza riporta esplicitamente che il valore e l'efficacia della fideiussione sono condizionati al pagamento tramite bonifico bancario su un codice Iban intestato alla compagnia. La contabile di pagamento depositata dalla società evidenzia, invece, che il pagamento è stato eseguito su un conto corrente diverso da quanto indicato nella polizza;
 - il frontespizio della polizza riporta che si tratta di "garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti Pubblici (ai sensi della Legge 10/06/1982, n. 348 – G.U. del 14/06/1982, n. 161);
 - le condizioni generali del contratto, depositate unitamente alla fideiussione, risultano confliggenti (in particolare, Art. 7 Regresso – Surrogazione) con il testo della garanzia richiesto come da Comunicato Ufficiale n. 395/A del 24 maggio 2016. Il frontespizio della polizza non riporta alcuna specificazione circa la prevalenza delle clausole particolari (nella fattispecie il testo di cui al Comunicato Ufficiale n. 395/A del 24 maggio 2016) rispetto alle condizioni generali di contratto.
- visto che la Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società A.C. PISA 1909 S.S. S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2016/2017, previsti dai citati Comunicati Ufficiali, per i seguenti motivi:
 - il testo della garanzia assicurativa depositata non appare conforme al modello-tipo di cui al Comunicato Ufficiale n. 395/A del 24 maggio 2016;
 - la stessa efficacia della garanzia assicurativa, in ragione della descritta dinamica della corresponsione del premio, appare connotata da non trascurabili margini di incertezza;
 - non sussistono, allo stato, evidenze da parte della competente Autorità di Vigilanza (IVASS) che confermino la validità e l'efficacia di detta garanzia come rilasciata da una società estera operante in regime di libera prestazione di servizi.

- vista la comunicazione in data 12 luglio 2016, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di competenza, la società A.C. PISA 1909 S.S. S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza del suddetto requisito richiesto per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Serie B 2016/2017;
- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società A.C. PISA 1909 S.S. S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 367/A del 26 aprile 2016, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all'accoglimento del ricorso;
- preso atto della comunicazione in data 12 luglio 2016, con cui la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, per quanto di competenza, ha informato la società A.C. PISA 1909 S.S. S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti di cui al Titolo II ed al Titolo III del Comunicato Ufficiale n. 367/A del 26 aprile 2016, per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;
- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso del A.C. PISA 1909 S.S. S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2016/2017, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al Campionato di Serie B (stagione sportiva 2016/2017).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio